

**FONDAZIONE PASTIFICIO CERERE**  
**STATUTO**

Allegato "B"  
al n° 9018 di  
raccolta

**Art. 1 Denominazione - Sede**

E' costituita una Fondazione denominata *Fondazione Pastificio Cerere*. La Fondazione ha sede in Roma, Via degli Ausoni n. 1.

**Art. 2 Scopi**


La Fondazione non ha fini di lucro.

Essa ha lo scopo di promuovere, tutelare e valorizzare la cultura e l'arte, sia nelle sue forme espressive e visive, sia nelle sue forme storiche e monumentali, ivi compresi i beni di interesse storico ed artistico di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n.490.

L'attività sarà svolta esclusivamente nel territorio della Regione Lazio.

In particolare, dette finalità, saranno perseguite attraverso la gestione diretta e/o indiretta degli spazi dedicati alle esposizioni del Pastificio Cerere in Roma e delle attività e manifestazioni ad essi collegati, conservandone, promuovendone e valorizzandone il patrimonio storico-culturale con particolare riferimento al territorio nel quale operano detti "siti storici e culturali" e salvaguardandone e conservandone il proprio patrimonio produttivo, musicale, artistico, tecnico e professionale; anche mediante le attività di formazione e istruzione nei settori: pittorico, scultoreo, fotografico, architettonico, mediante la progettazione ed eventuale esecuzione, anche in forma indiretta, di opere e/o di lavori di restauro conservativo e/o di manutenzione ordinaria o straordinaria e le attività compatibili di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

Al fine di favorire il perseguimento e la realizzazione delle proprie finalità, la



stessa potrà:

- 1) allestire e produrre con carattere stabile continuativo, anche in sedi decentrate, mostre, manifestazioni culturali, eventi artistici e sociali, svolgere altre attività artistiche e culturali connesse e comunque utili alla realizzazione di tali eventi;
- 2) favorire l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche e nuove attività culturali, anche finalizzati ad incentivare l'accesso all'esperienza artistica di un pubblico il più ampio possibile, con un particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie sociali meno favorite; promuovere e sostenere l'attività di ricerca, di sperimentazione e di studio, anche in coordinamento con l'università, gli istituti d'arte o con altri Enti culturali, nei vari settori operativi;
- 3) svolgere un ruolo di sostegno, diffusione e valorizzazione dell'arte contemporanea, nazionale ed europea, ma anche di conservazione della stessa; anche mediante attività di curatoriale e di formazione, aggiornamento e perfezionamento delle diverse professionalità dei quadri artistici, tecnici ed organizzativi
- 4) svolgere attività di produzione e di promozione nel campo della sperimentazione, della ricerca di nuove forme d'arte per la gioventù, con particolare riguardo all'innovazione delle tecniche pittoriche e creative e promuovere la collaborazione con le strutture scolastiche mirata alle finalità educative ed alla formazione artistica degli insegnanti
- 5) stimolare la partecipazione volontaria dei cittadini al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi statutari, anche mediante l'organizzazione ed il coordinamento di rassegne, mostre, esposizioni, fiere, manifestazioni

turistiche, convegni di studio, congressi, rassegne, seminari, tavole rotonde ed altre manifestazioni pubbliche aperte all'intera cittadinanza nonché corsi ed attività socioculturali intesi come momenti partecipativi di aggregazione di giovani e di comunità locali;

6) produrre o doppiare, in proprio o per conto di terzi, opere cinematografiche, televisive, radiofoniche, audiovisive ed editoriali (televisioni, documentari e cartoni animati, filmati pubblicitari), di carattere artistico, culturale e sociale ivi comprese la coproduzione di dette opere con Enti, organismi e ditte italiane o straniere, l'assunzione di eventuali rappresentanze ed appalti nell'ambito della produzione e della gestione delle attività sopra indicate e l'acquisizione e gestione di sale per eventi artistici in genere.


La Fondazione persegue i propri scopi istituzionali secondo i criteri di economicità, ed efficienza gestionale e nel rispetto del vincolo di bilancio.

Al fine di realizzare detti scopi, sempre mantenendo il carattere no profit per il quale è stata costituita, potrà svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività di natura commerciale di qualsiasi tipo, ed accessorie nonché intrattenere rapporti e stabilire e/o creare rapporti e collaborazioni con organizzazioni, istituzioni, imprese, enti pubblici e/o privati ed affiliarsi ad altri organismi di natura e scopi simili, sia nazionali che internazionali.

### **Art. 3 Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dal conferimento in denaro della somma di Euro 16.000 (sedecimila) così come indicato nell'atto costitutivo o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo



alla Fondazione, ivi incluse eventuali donazioni;

- dalle elargizioni fatte da Enti Pubblici o Privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzate, che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

Il fondo oltre a costituire il patrimonio iniziale della fondazione potrà essere altresì disponibile per le necessità funzionali ed operative della Fondazione.

#### **Art. 4 Fondo annuale di gestione**

Il fondo di gestione della Fondazione, constatato all'inizio di ogni anno dall'Amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione, è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima:

- dalle erogazioni che i Fondatori potranno effettuare annualmente in relazione alle necessità correnti per il perseguimento dell'obiettivo di cui al precedente art. 2, così come determinato anno per anno dal Bilancio Preventivo di cui al successivo art. 5;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi o finanziamenti attribuiti dallo Stato, da Regioni, da Enti Pubblici o Privati, nazionali o internazionali, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;

- dagli introiti delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

- Dalle quote sociali pagate dai soci affiliati

#### **Art. 5 Bilancio Preventivo**

Il Bilancio Preventivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo dello stesso anno.

Al Bilancio Preventivo è allegata una nota illustrativa degli eventuali impegni pluriennali assunti o in corso di assunzione da parte della Fondazione.

#### **Art. 6 Bilancio Consuntivo**

L'esercizio finanziario inizia il 10 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio d'esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e da una Nota Integrativa e deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.

Il Bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.


Il Bilancio viene approvato nei termini previsti per le società per azioni, dal Consiglio di Amministrazione, indicando le ragioni delle eventuali eccezioni ai principi richiamati dall'articolo 2423 e seguenti del Codice Civile.

L'eventuale eccedenza di gestione deve essere integralmente destinata alla Fondazione ed alle sue attività.

#### **Art. 7 Fondatori**

Sono Fondatori le persone fisiche e giuridiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche pubbliche o



private, e gli Enti che, assumendo i diritti e i doveri connessi al ruolo, intendano partecipare alla vita della Fondazione, condividendone scopi e finalità e contribuiscono al fondo di dotazione mediante un apporto economico ritenuto adeguato dal Consiglio di Amministrazione se presente.

#### **Art 8 Soci affiliati**

Possono divenire soci affiliati , tutti coloro che ne manifesteranno la volontà, dietro il pagamento di una quota annuale , stabilita di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione. I soci affiliati non potranno ricoprire cariche sociali.

#### **Art 9 Soci Onorari**

I soci onorari sono nominati dal consiglio di amministrazione, con delibera unanime, per meriti artistici, culturali e intellettuali.

#### **Art. 10 Esclusione e Recesso**

Il Consiglio di Amministrazione decide l'esclusione di soci Fondatori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.

I Fondatori possono, in ogni momento con un preavviso di almeno sei mesi, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

#### **Art.11 Organi della fondazione**

Sono Organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente della Fondazione
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 12 Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri eletti dai soci fondatori.

I soci fondatori nominano componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. I membri del consiglio di Amministrazione restano in carica a tempo indeterminato.


Se venissero a mancare per qualsiasi motivo, uno o più dei consiglieri i Fondatori che li hanno nominati avranno facoltà di sostituirli.

I Consiglieri decadono dalla nomina, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio o a cinque sedute dello stesso nel corso dell'anno solare. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione dei fatti all'interessato ed al soggetto che lo ha nominato.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di revoca dei consiglieri da parte dell'organo che li ha nominati.

In particolare provvede a:

- approvare, con particolare attenzione ai limiti di bilancio i programmi di attività nell'ambito degli scopi di cui all'art. 2;
- approvare il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo;
- nominare i Fondatori di cui all' art. 9;
- nominare i soci onorari
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità , legati e donazioni nonché all'acquisto di beni mobili ed immobili;
- deliberare operazioni finanziarie quali accensioni di mutui e fidi di conto corrente;
- assumere il personale con contratto a tempo indeterminato;



- nominare il collegio dei Revisori dei Conti;
- determinare la retribuzione del Presidente e degli eventuali Consiglieri delegati con riferimento alle spese sostenute;
- eleggere tra i suoi membri il Presidente a maggioranza assoluta dei componenti in carica;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei suoi poteri al Presidente

### **Art 13 Convocazione e Quorum**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri senza obblighi di forma purchè . con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo, anche telematico da spedirsi almeno cinque giorni di preavviso prima dell'adunanza a ciascun consigliere nonchè, a ciascun sindaco ovvero in caso di urgenza , con telegramma, telefax , o e-mail da spedirsi ai medesimi almeno ventiquattro ore prima.

L' avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione. E può essere fatto per via telematica.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione

è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo diverse prescrizioni statutarie e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano di apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, stesso su apposito libro.

#### **Art. 14 Presidente**

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti un Presidente, il quale dura in carica a tempo indeterminato.

In sede di atto costitutivo è nominato direttamente dai Fondatori.

Il Presidente della Fondazione è Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione ed esercita tutti i poteri a lui delegati dal consiglio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Il consiglio può delegare tali compiti, in tutto od in parte, al Vice Presidente e al Direttore Amministrativo.

Il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente in particolare:

- dirige e coordina, in autonomia nel quadro dei programmi di attività artistiche approvate e con il vincolo di bilancio, l'attività di produzione



artistica della Fondazione e le attività connesse e strutturali;

- nomina il direttore artistico.

#### **Art. 15 Direttore amministrativo**

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un Direttore Amministrativo e ne stabilisce i poteri, la durata dell'incarico e la retribuzione.

#### **Art. 16 Il Collegio dei revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi ed uno supplente nominati da Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio nomina all'interno del Collegio un Presidente.

Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di Bilancio Preventivo e di Conto Consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio.

Il Collegio dei Revisori resta in carica fino a revoca.

#### **Art. 17 Liquidazione**

Qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione dovesse cessare la propria attività, il relativo patrimonio verrà devoluto ad enti che svolgono attività simili e a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della legge 23/12/96 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

PIETRO MISCIATTELLI

FLAVIO MISCIATTELLI

GIUSEPPE SERVOLI nei nomi

GAIA MISCIATTELLI

SVEVA MISCIATTELLI

LIVIO COLIZZI NOTAIO

[A large, empty, hand-drawn bracket shape is present on the page, spanning from the top left towards the bottom right.]

